



ATTIVITA' FUNEBRI

Attività economica: Attività funebri
Tipologia di intervento: apertura

DESCRIZIONE

Si intende per **attività funebre**, un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

L'impresa funebre autorizzata può aprire ulteriori sedi commerciali, purché sia nominato un addetto alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il responsabile della conduzione dell'attività.

Il servizio di trasporto funebre può essere svolto in maniera disgiunta rispetto all'attività funebre purché l'impresa che svolge tale attività sia regolarmente autorizzata e disponga di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta.

REQUISITI

- Avere la disponibilità continuativa di **almeno un carro funebre** e di **autorimessa attrezzata** per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di attestato dell'Azienda USL;
- Avere la disponibilità di almeno una **sede idonea** alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa;
- Nominare il **Responsabile della conduzione dell'attività funebre** che deve essere in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti, anche se coincidente con il titolare o legale rappresentante dell'impresa;
- Disporre di almeno **quattro operatori funebri** o necrofori in possesso dei requisiti formativi;
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;
- I locali devono essere in possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità.

PRECISAZIONE SUI REQUISITI NECESSARI

Relativamente all'esercizio dell'attività funebre si precisa che il contingente minimo di personale richiesto dalla legge regionale e dalla deliberazione 156/2005 è di 4 operatori funebri o necrofori.

Resta ferma la possibilità per il responsabile della conduzione dell'attività di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti

dalla normativa, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

L'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o alternativamente l'esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e del numero necessario di operatori. Le forme di rapporto di lavoro che prevedano obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno dovranno risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa autorizzata, in base a quanto appositamente dimostrato dall'impresa medesima in sede di richiesta dell'autorizzazione. **Possono essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci come il socio-lavoratore o il collaboratore familiare, in regola con la normativa previdenziale. L'impresa di onoranze funebri potrà disporre del personale necessario alle prestazioni di volta in volta effettuate anche ricorrendo ad altri strumenti giuridici quali:**

- a) *le associazioni in partecipazione di cui all'art. 2549 del codice civile, con il quale il soggetto associante attribuisca - mediante apposito contratto - ad un associato la partecipazione agli utili dell'impresa in base al corrispettivo di un determinato apporto di lavoro;*
- b) *i consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o le società consortili ai sensi degli articoli 2615 ter del codice civile, che garantiscano al contempo un'economia di risorse e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività. Il ricorso a tali modelli dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Le società consortili dovranno altresì essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di onoranze funebri, autorizzate od autorizzande, al fine di permettere un controllo complessivo del Comune sullo svolgimento dell'attività e sul costante possesso dei requisiti alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale. Nel caso del consorzio con attività esterna, il Comune provvederà dunque formalmente ad autorizzare questo soggetto come impresa di onoranze funebri; nel caso dell'avvalimento di società consortili, saranno invece le singole imprese che hanno costituito la società ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale.*

Il Comune vigilerà affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sulle singole imprese ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 19/2004, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell'attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di autorizzazione mediante il deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso dei requisiti e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese.

Non sono ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto dalla legge regionale 19/2004.



Si precisa infine che per quanto attiene il solo trasporto funebre, un soggetto autorizzato all'attività funebre può avvalersi per l'esecuzione di tale servizio di un'altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre attraverso apposito contratto di servizio, dovendo comunque disporre del personale così come sopra quantificato e regolamentato in relazione alle differenziate esigenze cui deve fare fronte nell'esercizio della propria attività.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza va formulata come domanda di autorizzazione sull'apposita modulistica e va presentata allo SUAP ove ha sede legale l'impresa.

ONERI: Nr.2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

TEMPO: 60 giorni

DESCRIZIONE ITER

La domanda viene presentata su apposita modulistica allo SUAP del Comune ove ha la sede legale l'impresa. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Decorso 60 giorni dalla richiesta l'autorizzazione di intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti.

Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE

- Domanda di autorizzazione attività funebre
(da consegnare in 1 copia)

Eventuale:

- Domanda di Certificato di conformità edilizia ed agibilità;
(da consegnare in 2 copie)
- Domanda di Permesso di costruire;
(da consegnare in 2 copie)
- Denuncia di inizio attività edilizia;
(da consegnare in 2 copie)
- Domanda di Prevenzione incendi;
(da consegnare in 2 copie)



Normative

- **L.R. n. 19/2004** - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;
- **Delibera della Giunta Regionale n. 156 del 7.02.2005** – Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre a parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004;
- **Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 13.02.2006** – Approvazione direttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A) della L.R. 19/2004 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.
- **Circolare del 7/12/2007** –Autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre ai sensi della L.R.19/2004 – Chiarimenti e Richiesta dati